Conto corrente con la Posta

# UFFICIALE

PARTE PRIMA

# DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° — ROMA - Mercoledì, 6 dicembre 1933 - ANNO XII — Numero 282



## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



### PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

# LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 2 novembre 1933, n. 1579.
**Estensione a tutto il territorio del Regno del diritto riservato al Regio demanio di utilizzare industrialmente le acque salso-bromo-jodiche.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1198, convertito nella legge 14 aprile 1927, n. 634, col quale fu avocato al Regio demanio il diritto di utilizzare industrialmente le acque salso-bromo-jodiche scaturenti naturalmente od artificialmente in tutta la regione Appenninico-Adriatica, indicata nell'art. 1 dello stesso Regio decreto-legge;
Ritenuta la necessità di riservare al Regio demanio l'accennato diritto di utilizzazione industriale in qualunque altra parte del Regno;
Visto l'art. 3 del ripetuto Regio decreto-legge;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il diritto di utilizzare industrialmente, ad ogni scopo, le acque salso-bromo-jodiche scaturenti naturalmente od artificialmente, devoluto al Regio demanio dello Stato, in base all'art. 1 del R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1198, convertito nella legge 14 aprile 1927, n. 634, è esteso a tutto il territorio del Regno, restando salvo ed immutato ogni diritto relativo al loro uso terapeutico.

Art. 2.

Nelle concessioni temporanee di sorgenti di acque salso-bromo-jodiche, che potranno essere accordate in base agli articoli 14 e seguenti del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443, sarà fatto salvo il diritto del Regio demanio dello Stato per l'utilizzazione industriale delle acque stesse, a norma del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1198, e del presente decreto, subordinando l'esercizio di dette concessioni a tutti gli obblighi e condizioni che a tale diritto si connettono.

Nei casi di concessioni, rilasciate o da rilasciarsi in base alle disposizioni transitorie contenute nel titolo VI del R. decreto legislativo 29 luglio 1927, n. 1443, e nei casi di concessioni già accordate, alla data di entrata in vigore del presente decreto, in base agli articoli 14 e seguenti del Regio decreto legislativo sopra citato, il Ministero delle finanze provvederà, d'intesa col Ministero delle corporazioni, alla definizione dei rapporti con gli interessati che, alla data di emanazione del presente decreto, abbiano eseguito impianti per l'utilizzazione, a scopo industriale, delle acque salso-bromo-jodiche.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno in cui sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 2 novembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1933 - Anno XII*
*Atti del Governo, registro 342, foglio 12.* — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 novembre 1933, n. 1580.
**Soppressione dell'Istituto autonomo degli stabilimenti balneari di Grado ed attribuzione dei relativi servizi, attività e passività alla locale Azienda autonoma della stazione di cura.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di sopprimere l'Istituto autonomo degli stabilimenti balneari di Grado e di attribuire i rispettivi servizi, nonchè le attività e passività all'Azienda autonoma della locale stazione di cura, soggiorno e turismo;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto autonomo degli stabilimenti balneari di Grado è soppresso; le rispettive attività e passività sono attribuite alla Azienda autonoma della locale stazione di cura, soggiorno e turismo.

L'Azienda assumerà la gestione degli stabilimenti anzidetti, le cui entrate e spese formeranno oggetto di contabilità separata da quella relativa agli altri servizi di competenza dell'Azienda medesima.

Art. 2.

Alla particolare gestione di cui al secondo comma del precedente articolo provvederà una speciale Commissione, presieduta dal presidente del Comitato locale e composta da quattro membri del Comitato stesso, e precisamente, dai due designati dal Consiglio provinciale di sanità e dai due designati dal podestà.

Art. 3.

Con speciale convenzione, da approvarsi dalla Giunta provinciale amministrativa, saranno regolati i rapporti tra l'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo ed il comune di Grado in ordine alla gestione dei bagni ed allo sfruttamento della spiaggia.

Con la stessa convenzione saranno stabilite le modalità per la concessione alla industria privata dell'esercizio degli stabilimenti balneari.

Art. 4.

Nel regolamento per l'esecuzione del presente decreto saranno dettate le norme per la revisione degli organici del

personale addetto all'Azienda autonoma di cura ed all'Istituto autonomo degli stabilimenti balneari, in relazione al nuovo ordinamento dei servizi, nonchè le norme per l'estensione, al personale medesimo, delle disposizioni di cui al R. decreto-legge 30 gennaio 1927, n. 214.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Nostro Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 2 novembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1933 - Anno XII*
*Atti del Governo, registro 342, foglio 8.* — MANCINI.

---

REGIO DECRETO 16 novembre 1933, n. 1581.
**Nomina del Regio commissario della Fondazione « Amerigo Rotellini ».**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 9 settembre 1931, n. 1333, che erige in ente morale la Fondazione « Amerigo Rotellini »;

Visto il R. decreto 2 maggio 1932, n. 823, con il quale il cav. uff. Oscar Spera, consigliere d'Appello, veniva nominato commissario del Regio Governo per l'amministrazione della Fondazione « Amerigo Rotellini »;

Vista la lettera di dimissioni dalla carica di commissario della Fondazione « Amerigo Rotellini » presentata dal cavalier uff. Oscar Spera;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina di un nuovo commissario per l'amministrazione della Fondazione « Amerigo Rotellini »;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Vengono accettate le dimissioni dalla carica di Regio commissario della Fandazione « Amerigo Rotellini » presentate dal cav. uff. Oscar Spera.

Art. 2.

Il cav. prof. dott. Umberto Biscottini, preside nei Regi ginnasi, è nominato Regio commissario per l'amministrazione della Fondazione « Amerigo Rotellini » eretta in ente morale con R. decreto 9 settembre 1931, n. 1333.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1933 - Anno XII*
*Atti del Governo, registro 342, foglio 10.* — MANCINI.

---

REGIO DECRETO-LEGGE 27 novembre 1933, n. 1582.
**Modificazione del regime doganale di talune specie di pelli e dell'oro battuto in fogli.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare il regime doganale di talune specie di pelli, nonchè dell'oro battuto in fogli;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A partire dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto si rendono applicabili i dazi generali della tariffa doganale in vigore, maggiorati del 15 % sul valore, ai seguenti prodotti di qualsiasi origine e provenienza:

— ex voce 809 *a*-1 alfa: pelli conciate senza pelo, rifinite o non, escluse le pergamenate: di bue, di vacca e altre grandi pelli: spaccate o egualizzate di spessore, al cromo;

— ex voce 809 *a*-2 alfa: da suola, al cromo;

— ex voce 881 *c*: oro battuto in fogli.

Art. 2.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1933 - Anno XII*
*Atti del Governo, registro 342, foglio 24.* — GIAGHEDDU.

REGIO DECRETO 12 ottobre 1933, n. 1583.
**Passaggio di Confraternite alla dipendenza dell'Autorità ecclesiastica.**

N. 1583. R. decreto 12 ottobre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, le seguenti Confraternite passano alle dipendenze dell'Autorità ecclesiastica per quanto riguarda il funzionamento e l'amministrazione, ai termini dell'art. 29, lett. c), del Concordato con la Santa Sede.

1. Confraternita dell'Immacolata, in Carpignano Salentino;
2. Confraternita dell'Addolorata o Sette Dolori, in Galatina;
3. Confraternita del SS. Sacramento, in Galatina;
4. Confraternita dell'Immacolata, in Galatina;
5. Confraternita del Purgatorio, in Galatina;
6. Confraternita del Rosario e Luce, in Galatina;
7. Confraternita del Carmine, in Galatina;
8. Confraternita delle Grazie, in Maglie;
9. Confraternita dell'Immacolata, in Ortelle;
10. Confraternita del SS. Rosario, in Vignacastrisi, comune di Ortelle;
11. Confraternita dell'Assunta, in S. Cassiano, comune di Nociglia;
12. Confraternita dell'Assunta, in Botrugno, comune di Nociglia;
13. Confraternita dell'Immacolata, in Poggiardo;
14. Confraternita dell'Addolorata, in Poggiardo;
15. Confraternita della SS. Annunziata, in Sanarica;
16. Confraternita della Purificazione di Maria SS., in Scorrano;
17. Confraternita delle Grazie, in Surano;
18. Confraternita dell'Immacolata, in Martano;
19. Confraternita dell'Assunta in Cielo, in Uggiano;
20. Confraternita dell'Immacolata, in Zollino;
21. Confraternita dell'Immacolata, in S. Eufemia in Tricase, provincia di Lecce;
22. Confraternita della Purità, in Gallipoli;
23. Confraternita delle Anime del Purgatorio, in Gallipoli;
24. Confraternita del Rosario, in Gallipoli;
25. Confraternita di S. Maria della Neve o Cassopo, in Gallipoli;
26. Confraternita di S. Maria della Lizza, in Alezio;
27. Confraternita del SS. Rosario, in Guagnano;
28. Confraternita del SS. Rosario, in Veglie.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1933 - Anno XII*

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 15 novembre 1933.
**Incarico all'Opera nazionale Balilla di fornire, per il triennio 1935-1937, alle Amministrazioni provinciali, i contrassegni della tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale e sui velocipedi.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il proprio decreto in data 28 novembre 1931, con il quale veniva incaricata l'Opera nazionale Balilla di fornire, per il triennio 1932-34, alle Amministrazioni provinciali i contrassegni per la riscossione della tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale e sui velocipedi;

Ritenuto opportuno confermare, per un altro triennio, alla detta Opera nazionale Balilla l'incarico della fornitura dei contrassegni su citati;

Visto l'articolo 224 del testo unico per la finanza locale, approvato con il R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è incaricata di fornire, anche per il triennio 1935-1937, alle Amministrazioni provinciali i contrassegni per la riscossione della tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale e sui velocipedi, nei tipi ed al prezzo che saranno fissati dal Ministero delle comunicazioni, di concerto con quello delle finanze.

Il numero dei contrassegni per i velocipedi da porsi a disposizione delle Prefetture del Regno, per i servizi segreti di pubblica sicurezza, ai termini del secondo comma dell'articolo 224 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è stabilito complessivamente in 5000 esemplari all'anno.

Roma, addì 15 novembre 1933 Anno XII

*Il Capo del Governo,*
*Primo Ministro Segretario di Stato:*
MUSSOLINI.

(6477)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1933.
**Autorizzazione di spesa per il completamento delle opere inerenti all'attuazione del piano regolatore dell'abitato del comune di Mascali.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

In base alla facoltà delegata con l'art. 2 del R. decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2497, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3195;

Visto l'art. 1 del decreto interministeriale 4 marzo 1929, col quale il Ministero dei lavori pubblici venne, fra l'altro, autorizzato a provvedere al trasferimento in nuova sede dell'abitato capoluogo del comune di Mascali, distrutto dall'eruzione dell'Etna del novembre 1928, nonchè alla costruzione degli edifici indispensabili per il funzionamento dei pubblici servizi nel nuovo centro abitato;

Ritenuta la necessità di autorizzare, per il completamento delle opere suddette, la maggiore spesa di lire un milione a carico della disponibilità del bilancio del Ministero dei lavori pubblici;

Decreta:

È autorizzata la maggiore spesa di lire un milione per completamento delle opere inerenti all'attuazione del piano regolatore del nuovo abitato del comune di Mascali, nonchè per la costruzione degli edifici indispensabili al funzionamento dei pubblici servizi del nuovo abitato medesimo.

Alla detta maggiore spesa provvederà il Ministero dei lavori pubblici con le disponibilità del proprio bilancio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 ottobre 1933 - Anno XII

*Il Ministro per le finanze:*
JUNG.

*Il Ministro per i lavori pubblici:*
DI CROLLALANZA.

(6460)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1933.
**Proroga dei termini stabiliti per la stipulazione dei mutui da parte degli industriali danneggiati dall'eruzione dell'Etna del 1928.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2497, convertito in legge 20 dicembre 1928, n. 3195, recante provvedimenti a favore delle località danneggiate dall'eruzione dell'Etna del 1928;

Visto il decreto interministeriale 11 ottobre 1929, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre detto e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 22 novembre 1929, nonchè le successive modificazioni, apportate con i decreti Ministeriali 31 ottobre 1931 e 28 gennaio 1933;

Ritenuta l'opportunità di prorogare fino al 30 giugno 1934 il termine scaduto al 30 giugno 1933 per la stipula dei mutui da parte degli industriali di Mascali, danneggiati dalla detta eruzione;

Decreta:

Art. 1.

Il termine al 30 giugno 1933, stabilito nel decreto interministeriale 28 gennaio 1933, registrato il 2 marzo stesso anno, per la stipulazione dei mutui da parte degli industriali danneggiati dall'eruzione dell'Etna del 1928 è prorogato al 30 giugno 1934.

Il contributo di cui all'art. 3 del decreto interministeriale 11 ottobre 1929 sarà revocato qualora la stipulazione dei mutui non avvenga entro il 30 giugno 1934.

Art. 2.

I contratti relativi ai mutui, di cui al precedente articolo, stipulati entro il 30 giugno 1934, sono soggetti alla tassa fissa di L. 10.

Tutte le formalità ipotecarie saranno eseguite entro il predetto termine gratuitamente, fatta eccezione degli emolumenti ai conservatori delle ipoteche.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 ottobre 1933 - Anno XI

*Il Ministro per i lavori pubblici:* DI CROLLALANZA
*Il Ministro per le finanze:* JUNG.

(6478)

---

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1933.
**Aggregazione dei comuni di Monteleone di Fermo, Montelparo e Smerillo alla sede distaccata della pretura di Montegiorgio in Santa Vittoria in Matenano.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 5 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2785;

Sentiti il primo presidente della Corte di appello di Ancona e il procuratore generale del Re presso la stessa Corte, i quali hanno proposto che i comuni di Monteleone di Fermo, Montelparo e Smerillo, dipendenti dalla pretura di Montegiorgio, siano aggregati alla sede distaccata di detta pretura in Santa Vittoria in Matenano;

Riconosciuta la convenienza del provvedimento proposto;

Decreta:

*Articolo unico.*

I comuni di Monteleone di Fermo, Montelparo e Smerillo sono aggregati, con effetto dal 1° gennaio 1934-XII, alla sede distaccata della pretura di Montegiorgio in Santa Vittoria in Matenano.

Roma, addì 30 novembre 1933 - Anno XII

*Il Ministro:* DE FRANCISCI.

(6476)

---

DECRETI PREFETTIZI:
**Riduzione di cognomi nella forma italiana.**

N. 2199 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministerale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bonefacich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bonefacich Gaudenzio, figlio del fu Bartolomeo e della fu Crivicich Maria, nato a Ossero il 25 ottobre 1876 e abitante a Ossero, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bonifacio ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Gardovich Maria fu Antonio e fu Giovanna Cumicich, nata a Ossero il 18 febbraio 1880, ed ai figli, nati a Ossero: Bartolomeo, l'8 novembre 1898; Anna, il 9 gennaio 1908, e Giovanni, il 1° gennaio 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione, secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 ottobre 1931 - Anno IX

*Il prefetto:* FOSCHI.

(4768)

N. 2202 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926

che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bonefacich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bonefacich Giuseppe, figlio di Giuseppe e della fu Strogna Maria, nato a Ossero il 13 giugno 1891 e abitante a Ossero, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bonifacio ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cortese Pasqua fu Francesco e fu Stefanich Antonia, nata a Neresine il 19 maggio 1888; ed ai figli, nati a Ossero: Anna, il 1° gennaio 1918; Giuseppe, il 5 gennaio 1920; Aldo, il 19 ottobre 1923 e Pasqualina, il 30 maggio 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 ottobre 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: Foschi.

(4769)

---

N. 2203 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bonefacich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bonefacich Giuseppe, figlio del fu Giovanni e della fu Marinzuiich Maria, nato a Ossero il 2 maggio 1862 e abitante a Ossero, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bonifacio ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Giovanni della defunta moglie Maria Strogna, nato ad Ossero il 2 luglio 1897.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 ottobre 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: Foschi.

(4770)

N. 2168 B-1.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bancovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bancovich Antonio, figlio di Giorgio e di Iurcich Maria, nato a Dignano il 14 gennaio 1891 e abitante a Dignano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Banco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Sugar Eufemia di Giovanni e di Vitassovich Eufemia, nata a Dignano il 1° ottobre 1894; ed ai figli, nati a Dignano: Maria, l'11 dicembre 1919; Antonio, il 25 gennaio 1921; Giorgio, il 27 febbraio 1922; Eufemia, il 15 settembre 1923; Giuseppe, il 25 ottobre 1926 e Caterina, il 20 luglio 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 ottobre 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: Foschi.

(4771)

---

N. 2191 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministerale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Butcovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Butcovich Matteo, figlio del fu Vito e della fu Pacich Oliva, nato a Dignano il 25 febbraio 1863 e abitante a Butcovich 70 (Dignano), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bucconi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Iursich Maria fu Martino e fu Lucia Iursich, nata a Dignano il 26 ottobre 1864; ed al figlio Matteo, nato a Dignano il 6 aprile 1896; alla nuora Orlich Teresa fu Antonio e fu Iursich Caterina, nata a Dignano il 27 settembre 1899; ed ai nipoti,

figli di Butcovich Matteo e di Orlich Teresa, nati a Dignano: Fosca, il 5 dicembre 1919; Angela, il 4 ottobre 1921; Giorgio, il 21 settembre 1926; Antonio, il 21 settembre 1926; nonchè al nipote Vito, nato a Iglau (Moravia) il 1° dicembre 1915.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione, secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 ottobre 1931 - Anno X

*Il prefetto*: FOSCHI.

(4772)

---

N. 2262 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Baioch » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Baioch Giovanni, figlio di Matteo e di Labignan Lucia, nato a Caldier (Montona) il 23 ottobre 1888 e abitante a Caldier (Montona), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baiocco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Percich Rosa fu Giuseppe e fu Giovanna Roser, nata a Montona il 25 settembre 1895; ed ai figli, nati a Montona: Costantino, il 26 gennaio 1919; Giacinta, il 26 gennaio 1921; Giovanni, il 10 gennaio 1923; Natalia, il 22 dicembre 1924; Graziella-Evelina, il 23 febbraio 1927; e Vittorino-Cesarino, il 13 febbraio 1929.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 ottobre 1931 - Anno X

*Il prefetto*: FOSCHI.

(4773)

---

N. 2264 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bartolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Bartolich Elvira, figlia di ignoto e della fu Bartolich Cecilia, nata a Montona il 22 giugno 1910 e abitante a Montona, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bartoli ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificata all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 ottobre 1931 - Anno X

*Il prefetto*: FOSCHI.

(4774)

---

N. 2369 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bencich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bencich Marco, figlio del fu Marco e della fu Melon Marina, nato a S. Pancrazio (Montona) il 25 agosto 1860 e abitante a S. Pancrazio, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benci ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 10 settembre 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4775)

---

N. 2225 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bencich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bencich Giuseppe, figlio del fu Giovanni e di Maria Diviach, nato a Caldier (Montona) il

1° dicembre 1870 e abitante a Caldier (Montona), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Prodan Maria del fu Giovanni e della fu Antonio Kosan, nata a Caldier il 12 agosto 1875; ed ai figli, nati a Caldier: Anna-Maria, il 12 maggio 1904; Giovanni, il 22 febbraio 1906; Maria, il 13 agosto 1910 e Gioacchino, il 12 luglio 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 ottobre 1931 - Anno X.

*Il prefetto*: FOSCHI.

(4776)

# PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ha presentato il 28 novembre 1933, alla Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 13 agosto 1933, n. 998, relativo alla nomina a Maresciallo dell'Aria del generale Balbo Italo.

(6479)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ha presentato il 28 novembre 1933, alla Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 29 luglio 1933, n. 997, relativo all'istituzione dei gradi di Generale di Armata aerea e di Maresciallo dell'Aria.

(6480)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Approvazione del nuovo statuto del Consorzio di bonifica S. Michele al Tagliamento (Udine).

Con decreto Ministeriale 25 novembre 1933-XII, n. 8427, è stato approvato il nuovo statuto del Consorzio di bonifica S. Michele al Tagliamento in provincia di Udine.

(6455)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 254.

### Media dei cambi e delle rendite

del 4 dicembre 1933 - Anno XII

| | |
|---|---|
| Stati Uniti America (Dollaro) | 12.09 |
| Inghilterra (Sterlina) | 62.79 |
| Francia (Franco) | 74.35 |
| Svizzera (Franco) | 367.65 |
| Albania (Franco) | — |
| Argentina (Peso oro) | — |
| Id. (Peso carta) | 3.75 |
| Austria (Shilling) | — |
| Belgio (Belga) | 2.65 |
| Brasile (Milreis) | — |
| Bulgaria (Leva) | — |
| Canadà (Dollaro) | 12.35 |
| Cecoslovacchia (Corona) | 56.60 |
| Cile (Peso) | — |
| Danimarca (Corona) | 2.825 |
| Egitto (Lira egiziana) | — |
| Germania (Reichsmark) | 4.555 |
| Grecia (Dracma) | — |
| Jugoslavia (Dinaro) | — |
| Norvegia (Corona) | 3.18 |
| Olanda (Fiorino) | 7.66 |
| Polonia (Zloty) | 214 — |
| Rumenia (Leu) | — |
| Spagna (Peseta) | 155.50 |
| Svezia (Corona) | 3.26 |
| Turchia (Lira turca) | — |
| Ungheria (Pengo) | — |
| U. R. S. S (Cervonetz) | — |
| Uruguay (Peso) | — |
| Rendita 3,50 % (1906) | 89.575 |
| Id. 3,50 % (1902) | 88.45 |
| Id. 3 % lordo | 65.05 |
| Consolidato 5 % | 95.525 |
| Buoni novennali. Scadenza 1934 maggio | 100.60 |
| Buoni novennali. Scadenza 1934 novembre | 101.05 |
| Id. Id. Id. 1940 | 105.10 |
| Id. Id. Id. 1941 | 105.15 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 91.75 |

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

### Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 36 — Numero del certificato provvisorio: 11878 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Perugia — Intestazione: Giacinti Celeste - Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 38 — Numero del certificato provvisorio: 18398 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 31 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Catania — Intestazione: Scavo Giuseppa fu Gaetano - Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 39 — Numero del certificato provvisorio: 3440 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 15 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Grosseto — Intestazione: Piccolotti Luigi di Emilio - Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 40 — Numero del certificato provvisorio: 119 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Mogadiscio (Somalia) — Intestazione: Assan Saleh Sanani — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 41 — Numero del certificato provvisorio: 6848 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 21 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Grosseto — Intestazione: Massetti Paolo fu Luigi, domic. a Busiano (Grosseto) — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 42 — Numero del certificato provvisorio: 1247 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 21 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Chieti — Intestazione: Puglielli Arduino di Giuseppe, domic. a Chieti — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 44 — Numero del certificato provvisorio: 12036 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 13 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Mantova — Intestazione: Bigliardi Ulderico fu Alberto, domic. a Pegognaga (Mantova) — Capitale: L. 200.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, 30 settembre 1933 - Anno XI

*Il direttore generale*: CIARROCCA.

(5898)

## MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

### Norme generali per la disciplina del contratto di mezzadria.

LA SEZIONE AGRICOLTURA
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE CORPORAZIONI

Nella seduta del 13 maggio 1933-XI;
Visto l'art. 12, primo comma, della legge 20 marzo 1930, n. 206, sul Consiglio nazionale delle Corporazioni;
In seguito alla richiesta concorde della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori e della Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dell'agricoltura;
Con l'assenso del Capo del Governo;

Approva

le seguenti Norme generali per la disciplina del contratto di mezzadria.

TITOLO I.

*Definizione e natura del rapporto di mezzadria.*

Art. 1.

La mezzadria, quale forma di conduzione dei fondi rustici, è definita e regolata nelle sue linee generali e caratteristiche, dalle presenti « Norme ».
I patti generali di mezzadria (di regione, di provincia o di zone), concordati dalle Associazioni sindacali, con riferimento alle consuetudini ed a complemento o parziale deroga delle disposizioni del Codice civile, varranno a completare le Norme stesse, affinchè si rendano perfettamente adatte alle condizioni economiche e tecniche delle circoscrizioni per le quali essi vengono stipulati.

Art. 2.

Il rapporto di mezzadria che si determina tra i singoli mediante la « scritta » colonica, sulla base e in conformità dei patti generali (regionali, provinciali o di zona), è uno speciale contratto di carattere associativo basato sulla reciproca fiducia, tipicamente atto a garantire la solidarietà e la collaborazione tra i contraenti.
Esso consiste: per parte del concedente, nell'apporto del godimento del fondo, dell'opera direttiva e di determinate quote di capitali; per parte della famiglia mezzadrile, nella prestazione di lavoro e nell'apporto di determinate quote di capitali, anche se anticipate dal concedente.

TITOLO II.

*Delle parti contraenti.*

Art. 3.

Le parti contraenti sono il « concedente » ed il « mezzadro » o « colono ».

Per « concedente » s'intende il proprietario, l'affittuario, l'enfiteuta o l'usufruttuario, che, in persona propria od a mezzo di suo rappresentante notorio o procuratore, dà il fondo a mezzadria.
Per « mezzadro » s'intende il « capo » (reggitore) di una intera convivenza famigliare da lui dipendente. Esso la rappresenta come esclusivo diretto contraente e come unico tacito ed irrevocabile mandatario generale, sia in giudizio che fuori, per tutto quanto riguarda l'azienda agricola e i rapporti con il concedente o il suo rappresentante.
L'unità familiare mezzadrile si compone del « capo » (reggitore), del « coniuge », degli « ascendenti », « discendenti », « collaterali », « affini » e di tutti coloro che coabitano nella casa come addetti stabilmente al lavoro del podere e sono elencati nella « scritta » colonica.
Qualunque modificazione volontaria della famiglia mezzadrile in aumento od in diminuzione, purchè non dipendente da matrimonio, nonchè qualunque sostituzione di persona, deve effettuarsi con il consenso del concedente ed in relazione alle necessità del podere.

Art. 4.

Il concedente stipula il contratto e tratta ogni affare della colonia con il solo reggitore.
Gli accordi e gli impegni reciproci fra il concedente ed il mezzadro e le obbligazioni, comunque derivanti dall'esercizio dell'azienda mezzadrile, vincolano solidalmente l'intera convivenza familiare colonica nei confronti del primo.

TITOLO III.

*Durata e termine del contratto di mezzadria.*

Art. 5.

Il contratto di mezzadria ha la durata di un anno ed è tacitamente rinnovabile di anno in anno.
La parte che non intende rinnovarlo deve notificare, nei modi di legge, la disdetta all'altra parte, entro il termine che sarà fissato dai patti generali con riferimento alle consuetudini, ed in ogni caso non inferiore a 6 mesi dalla scadenza.
I patti generali dovranno determinare le modalità e fissare i termini inderogabili in base ai quali le due Associazioni sindacali dell'agricoltura possono stabilire le sanzioni per quei casi in cui la disdetta risulti data, dall'una o dall'altra parte, al fine di sottrarsi agli obblighi contrattuali o per motivi contrastanti con i principi fondamentali di collaborazione perseguiti dal sindacalismo corporativo fascista.

Art. 6.

Nel periodo successivo alla disdetta il mezzadro è obbligato a continuare la coltivazione con la normale diligenza del buon agricoltore, ad osservare le rotazioni in atto nel podere ed a permettere l'ingresso sul fondo al nuovo mezzadro od a chi debba continuare la coltivazione, assegnandogli, se possibile, un locale per abitazione, affinchè possa eseguire quei lavori che, secondo la necessità di una buona conduzione, le consuetudini sancite nei patti generali di mezzadria assegnano al colono entrante.
Il contratto può risolversi prima del termine per gravi inadempienze contrattuali o per fatti tali che siano incompatibili con la continuazione dei rapporti fra le parti. Tale materia verrà opportunamente regolata nei patti generali.
Il contratto di mezzadria, stipulato da chi ha il godimento del fondo, non si risolve per la cessazione del godimento medesimo per parte del concedente, ma continua sino alla scadenza dell'anno agrario nei confronti del successore ed anche oltre, quando questi, nei termini e nei modi di cui all'articolo precedente, non abbia disdetto il contratto.

TITOLO IV.

*Direzione della mezzadria.*

Art. 7.

La direzione dell'azienda mezzadrile spetta al concedente, il quale può esercitarla personalmente od a mezzo dei suoi incaricati, sempre però uniformandosi alle norme della buona tecnica agraria ed in piena armonia con i doveri che lo Stato corporativo fascista impone ai produttori.
Compete pertanto al concedente di stabilire le coltivazioni da effettuarsi nel podere e la loro distribuzione su di esso (rotazioni), nonchè di indicare le pratiche colturali che il mezzadro dovrà eseguire e le norme per l'allevamento del bestiame e per ogni altra

attività produttiva che si attui nel podere. Nella sua qualità di amministratore della colonia, ha l'obbligo di registrare, di volta in volta e nello stesso libretto che resta nelle mani del colono, tutte le partite di debito e credito con la indicazione di tempo e di causa. Egli ha altresì facoltà, sentito il parere del mezzadro, di stipulare contratti e convenzioni di comune interesse e specificatamente i contratti di coltivazione per le colture industriali e di curarne la esecuzione.

Egli ha altresì la facoltà di provvedere, d'accordo col mezzadro, alla vendita di quelle derrate che, non entrando in larga misura nei consumi della famiglia mezzadrile, normalmente, anzichè essere divise, vengono vendute in comune.

Conseguentemente a tali facoltà, egli dovrà, di volta in volta, provvedere all'accreditamento nel conto colonico delle quote spettanti al mezzadro in rapporto a tali contratti, convenzioni e vendite, e, in ogni caso, in tutte le operazioni aventi carattere finanziario e riflettenti la azienda mezzadrile, dovrà regolarsi da buon padre di famiglia.

Al mezzadro spetta di organizzare e dirigere, secondo le direttive del concedente, le forze lavorative della famiglia mezzadrile ai fini del maggiore rendimento di essa e nell'interesse della maggiore produzione del fondo.

### TITOLO V.

### *Apporti ed obblighi dei contraenti nella mezzadria.*

#### Art. 8.

Il concedente conferisce nella mezzadria:

1° il godimento di un podere a colture varie o specializzate, organizzato secondo le esigenze dei vari ambienti agrari, dotato di una adeguata casa ad uso di abitazione, rispondente alle norme igieniche, ed annessi occorrenti;

2° le scorte vive e morte, a seconda delle consuetudini vigenti, a metà, o tutte di sua parte, ovvero in quella misura che venga sancita nei patti generali di mezzadria.

La famiglia mezzadrile apporta:

*a*) tutto il lavoro necessario per la ordinaria conduzione del fondo ai fini di conseguire il maggiore e migliore rendimento del medesimo;

*b*) corrispondentemente a quanto è stabilito al punto 2 del presente articolo, le quote di sua spettanza delle scorte vive e morte;

*c*) gli attrezzi di uso manuale e gli altri consuetudinariamente ad essa spettanti, da specificare nei patti generali di mezzadria.

L'anticipazione delle spese di spettanza del concedente e del mezzadro è regolata dal titolo VIII.

#### Art. 9.

Il concedente ha l'obbligo:

*a*) di effettuare direttamente od a mezzo di propri incaricati, all'atto dell'inizio e della cessazione della colonia, la consegna e la riconsegna del podere. La consegna è accompagnata dalla identificazione del podere nel libretto colonico, dalla numerazione delle piante, dalla indicazione dello stato delle colture, e dalla descrizione e valutazione delle scorte vive e morte;

*b*) di garantire il libero e pacifico godimento del podere e delle sue pertinenze;

*c*) di conservare il podere in stato di produttività ai fini del contratto;

*d*) di anticipare, senza interessi, le spese che durante l'annata si rendono necessarie per la coltivazione del fondo;

*e*) di pagare le imposte e sovrimposte fondiarie, le imposte di R. M. sui redditi agrari, i contributi vari di sua spettanza, ed i premi delle assicurazioni sugli incendi dei fabbricati da esso stipulate;

*f*) di pagare a metà con il mezzadro:

1° le tasse sul bestiame;

2° i premi delle assicurazioni dei prodotti agricoli e delle scorte e anche di quelle contro le malattie e la mortalità del bestiame, ove questo venga assicurato;

3° i premi delle assicurazioni-infortuni come per legge;

4° i contributi provinciali e comunali di utenza stradale per i rotabili di uso comune.

#### Art. 10.

La famiglia mezzadrile ha l'obbligo:

*a*) di collaborare col concedente ai fini del conseguimento della maggiore e migliore produzione;

*b*) di risiedere stabilmente nel podere;

*c*) di custodire e conservare il podere e quant'altro ad essa consegnato,

*d*) di lavorare e coltivare razionalmente il podere secondo le direttive del concedente, dividendo di regola a metà i prodotti e spese e sopportando nella stessa misura i rischi della conduzione;

*e*) di apportare tutta la mano d'opera necessaria, anche se assunta fuori azienda, per la normale e tempestiva coltivazione del terreno, la raccolta e la prima consuetudinaria lavorazione del prodotto;

*f*) di trasportare gratuitamente sul fondo, e per le distanze da stabilirsi nei patti generali, i prodotti del fondo stesso ai magazzini padronali, gli attrezzi, le macchine, le materie necessarie per la coltivazione, nonchè quanto altro venga fissato nei patti generali;

*g*) di astenersi dal compiere lavori, carreggi od altre prestazioni manuali o col bestiame presso terzi. Ciò potrà essere eccezionalmente ammesso con il consenso del concedente, ove non ne venga danno alcuno al migliore funzionamento della mezzadria;

*h*) di pagare le imposte e le tasse di sua spettanza, e cioè:

1° la imposta di ricchezza mobile sui redditi agrari di parte rusticale;

2° la tassa di famiglia ed in genere i tributi che la riguardano specificatamente;

3° la tassa di utenza stradale per i veicoli di suo uso personale;

*i*) di pagare a metà con il concedente quanto è previsto alla lettera *f*) dell'articolo precedente.

### TITOLO VI.

### *Ripartizione delle spese fra i contraenti.*

#### Art. 11.

Fanno carico alle parti, in ragione di regola della metà, tutte le spese occorrenti per l'acquisto dei mezzi necessari per la buona coltivazione del podere (sementi, concimi, ecc.), per l'allevamento e la cura del bestiame (foraggi, mangimi, medicinali, prestazioni di veterinario, ecc.), per l'esercizio delle industrie agrarie e zootecniche accessorie all'azienda mezzadrile ed in genere tutte le altre spese riguardanti la conduzione del fondo.

Potrà in particolare essere disposto nei patti generali, con riferimento alle consuetudini, che siano divise in proporzione diversa dalla metà le spese per gli insetticidi e gli anticrittogamici.

Saranno inoltre sostenute a metà fra le parti le spese inerenti alla riparazione ed ordinaria manutenzione delle macchine e degli attrezzi conferiti all'azienda dai contraenti nonchè i noleggi per quelle macchine che, come trebbiatrici, decanapulatrici, motoaratrici, seminatrici e simili, verranno impiegate nell'azienda. Tale principio si applica anche quando la proprietà di questi ultimi sia dell'uno o dell'altro contraente.

Nei patti generali di mezzadria verranno indicate le modalità pratiche di applicazione delle norme relative all'impiego ed al noleggio delle macchine, tenendo conto delle consuetudini che, in proposito, nei vari ambienti si sono venute determinando.

#### Art. 12.

Sono a totale carico del mezzadro le spese per la mano d'opera che, oltre quella della convivenza familiare mezzadrile, si rendesse necessaria per garantire la normale e tempestiva coltivazione del fondo. Circa la riparazione e la manutenzione degli attrezzi e dei veicoli di pertinenza del mezzadro, i patti generali contempleranno, con riferimento alle consuetudini, gli apporti del concedente.

Sono invece a carico del concedente tutte le spese che riguardano la consistenza del podere o ne aumentino il valore fondiario (sistemazione, sostituzioni di piantagioni di una certa entità, nuove piantagioni, ecc.), nonchè quelle relative alla coltivazione degli appezzamenti di terreno e piantagioni non facenti parte della colonia.

#### Art. 13.

Nei patti generali di mezzadria dovrà essere particolarmente disciplinata l'assicurazione dei prodotti e delle scorte contro la grandine, i fulmini, gli incendi ed altre cause accidentali, ivi compresa possibilmente anche la mortalità del bestiame, col fine di estendere questi mezzi di previdenza, e coi seguenti criteri:

*a*) quando le parti concordino nella necessità di assicurarsi, la corresponsione dei relativi premi dovrà essere fatta a metà. In questo caso il concedente avrà la scelta dell'Istituto assicuratore;

*b*) nel caso che una delle parti si rifiuti di assicurarsi, l'altra avrà la facoltà di stipulare egualmente l'assicurazione, limitatamente però alla sua quota di prodotto, salvo, per il mezzadro, l'obbligo di darne preventiva comunicazione al concedente;

*c*) qualora il colono si trovi in condizioni di debito verso il concedente, questi potrà provvedere alla assicurazione della quota colonica del prodotto principale del fondo e delle scorte, addebitandogliene il premio relativo nel conto corrente;

d) eguale diritto a quello considerato nella lettera c) avrà il concedente circa l'assicurazione del bestiame, quando il colono non abbia immessa nella mezzadria la sua metà di bestiame.

Art. 14.

La quota delle spese per irrigazioni a carico del mezzadro sarà opportunamente tradotta in un forfait annuo.

I criteri per la determinazione del forfait saranno precisati nei patti generali, avuto riguardo alle varie situazioni locali e ai patti già esistenti; e dovranno rispondere al fine di escludere ogni concorso del mezzadro nell'onere di interessi per capitale di impianto, e di porre invece a suo carico, in ogni caso, la metà delle spese di manutenzione ordinaria e di esercizio degli impianti ed eventualmente anche una quota dell'onere di ammortamento e manutenzione straordinaria della parte meccanica e mobile di essi.

TITOLO VII.

*Divisione dei prodotti.*

Art. 15.

Tutti indistintamente i prodotti maturati nel suolo e soprasuolo, quelli del bestiame, i prodotti ed i redditi ottenuti dalle industrie e dagli allevamenti esercitati in conto comune nel fondo, spettano ai contraenti, di regola, in ragione della metà.

Art. 16.

Il mezzadro è custode dei frutti. Egli ha la comproprietà su di essi e, con la divisione, diventa proprietario della sua quota.

Art. 17.

Le operazioni di raccolta non possono essere iniziate dal mezzadro senza il consenso del concedente.

La divisione viene eseguita, salvo diverso accordo, in natura e sul fondo, alla presenza delle parti.

Per i prodotti che non si dividono in natura, ed in specie per i raccolti così detti industriali, la vendita sarà effettuata dal concedente, sentito il parere del mezzadro, e la divisione si effettuerà sul ricavato, dedotte le spese.

Art. 18.

Il concedente ha la preferenza nell'acquisto della parte mezzadrile dei prodotti suscettibili di conservazione o di ulteriore trasformazione. Il prezzo sarà concordato tra le parti con riferimento al prezzo di mercato.

Quando la suddetta conservazione o trasformazione avvenga in comune fino alla vendita, il mezzadro partecipa agli eventuali utili e perdite contabili. Di tale gestione sarà tenuta separata contabilità, di cui il mezzadro potrà prendere visione.

Art. 19.

La quota rispettivamente appartenente a ciascuno dei contraenti non può essere oggetto di pignoramento da parte dei creditori dell'altro, anche se privilegiati.

Art. 20.

Nei patti generali, e limitatamente a talune colture a carattere industriale, quando ciò corrisponda a particolari situazioni e sia giustificato dalle particolari condizioni tecnico-economiche delle zone, in rapporto alla necessità del perfezionamento e della estensione delle colture stesse, potranno pattuirsi speciali premi di produzione per il mezzadro quando la produzione di esse superi determinati quantitativi, o raggiunga maggiori prezzi, dovuti esclusivamente ad eccezionale intensità e diligenza di lavoro. Detti premi saranno fissati in modo opportuno nei patti generali, senza alterare il riparto delle spese di cui all'art. 11.

TITOLO VIII.

*Anticipazioni e prestiti al colono.*

Art. 21.

Il concedente, come è precisato all'art. 9 lettera d), è tenuto ad anticipare, senza interessi per l'annata in corso, le spese che nel corso di essa si rendano necessarie per la coltivazione del fondo, per trasporti, noleggio di macchine, materiali fertilizzanti, anticrittogamici, ecc. Egli è anche tenuto, in caso di assoluta necessità ed avuto riguardo alle sue possibilità finanziarie, ad anticipare, sempre senza interessi per l'annata in corso, le somme indispensabili per i bisogni della famiglia colonica.

Art. 22.

Qualora per avversità climatiche o per altra causa dovuta a forza maggiore, il raccolto, considerato nel complesso delle produzioni delle singole colture, sia insufficiente ai bisogni alimentari della famiglia colonica, il concedente sarà tenuto a somministrare ad essa i prodotti alimentari, ottenuti nel fondo, nella misura necessaria per il suo sostentamento.

Tale somministrazione verrà fatta ratealmente sino all'epoca del raccolto, nella quantità e con le modalità fissate nei patti generali.

Art. 23.

Nei patti generali di mezzadria dovranno essere contenute norme intese a regolare il rimborso dei prestiti e la restituzione delle anticipazioni di cui agli articoli precedenti, tenute presenti le necessità alimentari della famiglia colonica considerata nel suo complesso.

TITOLO IX.

*Miglioramenti di carattere fondiario.*

Art. 24.

La famiglia mezzadrile, quando nella zona non esista disoccupazione fra i braccianti agricoli, è tenuta a prestare nella fattoria il suo lavoro, entro i limiti della propria capacità lavorativa e purchè non ne derivi pregiudizio alla normale e tempestiva coltivazione del podere, per gli impianti di nuove piantagioni (frutteti, vigneti, oliveti, ecc.), nonchè per lavori straordinari di sistemazione del terreno ed altre opere di carattere fondiario, che il concedente ritenesse utile di fare eseguire.

Tale concorso di lavoro della famiglia mezzadrile sarà regolato e compensato dal concedente secondo le disposizioni che in proposito dovranno essere stabilite dai patti generali.

TITOLO X.

*Industrie rurali a carattere sussidiario.*

Art. 25.

Quando nell'azienda si renda possibile l'allevamento del baco da seta, il colono è tenuto ad effettuarlo, sempre però nei limiti della capacità di lavoro della sua famiglia e compatibilmente coi locali dei quali dispone. Detto allevamento dovrà essere fatto a mezzadria, secondo le modalità che verranno stabilite nei patti generali.

L'allevamento dei suini e quello degli animali di bassa corte (polli, conigli, api, ecc.), di regola, sarà pure fatto a mezzadria. Nei patti generali tale materia sarà però opportunamente regolata in base alle particolari consuetudini stabilitesi al riguardo.

TITOLO XI.

*Conti colonici.*

Art. 26.

Ogni ragione di debito o credito delle parti contraenti, riguardante lo svolgimento del rapporto mezzadrile, oltrechè dai libri contabili dell'azienda, dovrà risultare dalle scritturazioni che, a cura del concedente, dovranno essere cronologicamente fatte, in armonia alle pattuizioni concordate, nel libretto colonico. Di tale libretto dovranno tenersi due esemplari, uno per ciascuno dei contraenti. Le risultanze dei conti riportati in detti libretti dovranno alla chiusura annuale, in segno di accettazione, essere controfirmate da entrambi i contraenti. Nel libretto colonico dovrà, inoltre, essere riportato l'inventario di consegna di cui all'art. 9.

Il mezzadro è tenuto alla conservazione del libretto colonico consegnatogli dal concedente all'inizio della colonia, ed a presentarlo periodicamente al medesimo per le annotazioni delle operazioni compiute.

Le annotazioni regolarmente segnate nei libretti colonici, e tra loro corrispondenti, fanno piena prova tra le parti e non possono essere impugnate che per errore di fatto.

Il conto mezzadrile sarà chiuso alla fine di ogni annata agraria, nei termini e con le modalità previste nei patti generali di mezzadria.

La firma per accettazione, apposta dalle parti al saldo del conto colonico, toglie ad esse ogni possibilità di riapertura, salvo la rettifica di dimostrati errori materiali.

Il rifiuto del mezzadro a presentare il libretto per le annotazioni e i saldi annuali e il rifiuto del concedente ad eseguirli, può essere considerato come motivo di risoluzione del contratto.

Art. 27.

Sui debiti e sui crediti di ciascuna delle parti contraenti, risultanti dal saldo del conto corrente annuale, decorreranno, normalmente, dalla data del saldo medesimo, interessi passivi ed attivi, il cui tasso verrà stabilito nei patti generali.

Art. 28.

I crediti ed i debiti delle parti, risultanti dal saldo contabile della annata agraria, debbono essere iscritti nel conto della nuova annata, del quale costituiscono la prima partita.

Le parti contraenti hanno pertanto pieno diritto di garantire i loro crediti a norma di legge, salvo la responsabilità civile della parte che abbia danneggiato l'altra con atti legali non giustificati.

Art. 29.

I patti generali dovranno contenere le norme atte a regolare i rapporti di conto corrente fra concedente e colono.

Art. 30.

Nel caso di trasferimento della proprietà del fondo, il contratto di mezzadria non si risolve, ed i crediti ed i debiti del mezzadro, derivanti dal rapporto contrattuale di mezzadria, passano di diritto all'acquirente. Questi, all'uopo, avrà diritto di richiedere l'accertamento dei precedenti rapporti contabili.

TITOLO XII.

*Riconsegna del fondo.*

Art. 31.

All'atto della cessazione del rapporto mezzadrile, ed in ogni caso prima che lasci il podere, il mezzadro deve fare al concedente la riconsegna del fondo. Questa ha per oggetto:

*a*) il podere, la casa mezzadrile, ed ogni fabbricato accessorio, nello stato in cui furono consegnati, salvo i normali deperimenti e quelli dovuti a forza maggiore;

*b*) le piante esistenti nel fondo, nella qualità e quantità ricevute, ad eccezione delle nuove piantagioni. Non va tenuto conto delle piante morte e degli abbattimenti consentiti dal concedente;

*c*) le scorte vive e morte, secondo quanto è disposto nell'articolo seguente.

Art. 32.

Salvo disposizioni più particolareggiate da formulare nei patti generali, al fine di tenere conto di eventuali diverse consuetudini, la consegna e riconsegna delle scorte vive e morte dovrà avvenire secondo i seguenti criteri e cioè:

*a*) le scorte vive secondo il sistema della qualità, specie, quantità e peso, ovvero secondo il sistema del valore, tenuto conto della deliberazione della Corporazione dell'agricoltura in data 13 marzo 1931. Nel primo caso, si dovrà fare luogo alla indicazione anche del valore, al fine di potere meglio precisare la entità del capitale bestiame consegnato e rendere così di più facile attuazione una giusta riconsegna;

*b*) le scorte morte circolanti (mangimi, lettimi, concimi, sementi, ecc.) per quantità e qualità, valutando allo scadere della colonia le eccedenze e le diminuzioni, in base ai prezzi correnti di mercato;

*c*) le scorte morte fisse (macchine, attrezzi, ecc.) per quantità, specie, qualità e stato d'uso, con l'indicazione del valore che meglio ne precisi la consistenza.

Art. 33.

Ove le parti non siano d'accordo circa la riconsegna e la valutazione delle scorte e delle loro eventuali variazioni, potranno nominare uno o tre periti che, sul fondo e col contraddittorio degli interessati, decideranno come amichevoli compositori senza formalità di rito.

In caso di impugnativa, il giudizio sarà rimesso alla Magistratura competente.

Art. 34.

Effettuate le operazioni inerenti alla riconsegna, si dovrà procedere alla immediata chiusura del conto della colonia, le cui risultanze dovranno essere saldate, seguendo le modalità all'uopo fissate nei patti generali.

TITOLO XIII.

*Rapporti fra coloni uscenti ed entranti.*

Art. 35.

Per le modalità da seguire nei rapporti fra coloni uscenti ed entranti, varranno le consuetudini proprie delle diverse località che saranno opportunamente richiamate nei patti generali di mezzadria.

TITOLO XIV.

*Delle controversie.*

Art. 36.

Le controversie collettive che sorgano per la applicazione, la interpretazione e la rinnovazione dei patti generali di mezzadria, verranno risolute in base a quanto dispone la legislazione sindacale corporativa.

Le controversie derivanti dalla esecuzione dei contratti individuali di mezzadria, prima di essere devolute alla Magistratura competente, dovranno essere sottoposte alle rispettive Associazioni sindacali per il tentativo di conciliazione.

NORME PER LA CONDUZIONE A MEZZADRIA NEI TERRENI DI BONIFICA.

Le norme precedenti non si applicano in quei territori di bonifica nei quali l'appoderamento non abbia ancora raggiunto la sua fase normale, cioè quando si sia pervenuti alla conduzione e mezzadria senza passare attraverso altre forme intermedie.

Per detti territori, nei patti speciali, che le Associazioni sindacali della agricoltura, di volta in volta, stipuleranno, dovranno tenersi invece presenti le seguenti direttive fondamentali:

1. — La durata del contratto individuale dovrà essere stabilita in modo che, anzichè essere di un anno, venga, almeno all'inizio, a corrispondere a quella dell'avvicendamento delle varie colture adottate secondo i normali criteri di una buona conduzione agraria dell'azienda.

2. — Nella divisione dei prodotti, che di regola dovrà effettuarsi a metà, a seconda dei singoli casi e sotto forma di premi o di integrazioni, potranno essere ammesse deroghe al detto principio, nell'intento di fornire alla famiglia mezzadrile, trasferitasi in zona di bonifica, gli elementi principali ed indispensabili per consentirle la permanenza nella zona stessa.

3. — Il capitale bestiame dovrà essere inizialmente conferito dal concedente, impregiudicata restando la partecipazione della famiglia colonica alla proprietà di esso, ove ne abbia la possibilità.

4. — Al fine di assicurare alla famiglia mezzadrile, trasferitasi in zona di bonifica, il fabbisogno di vita, nei patti speciali dovranno essere considerati gli obblighi del concedente nonchè le modalità (con determinazioni di qualità e di massimi), per le somministrazioni alla famiglia stessa di generi e somme in denaro necessarie.

5. — La concreta applicazione della norma precedente, potendo condurre la famiglia mezzadrile ad un soverchio indebitamento e conseguentemente ostacolare la fissazione dei mezzadri in zona di bonifica e quindi la bonifica stessa, deve possibilmente essere integrata con la determinazione, nei patti speciali, di quelle opere di carattere fondiario (come sistemazioni del terreno, spargimento di correttivi, costituzione di nuove piantagioni, ecc.) che possono affidarsi alla famiglia mezzadrile, compatibilmente con le esigenze della normale coltivazione dei poderi.

Nei patti stessi si dovranno stabilire le misure dei compensi dovuti ai mezzadri per detti lavori, tenendo presente la opportunità che essi servano, in tutto o in parte, a diminuire gradualmente il debito creato per le anticipazioni e somministrazioni di cui al n. 4, nonchè a costituire, per i mezzadri, il primo nucleo per la graduale formazione dei capitali di scorta di loro spettanza per la conduzione a mezzadria in regime normale.

Roma, addì 13 maggio 1933 - Anno XI

*Il presidente della Sezione agricoltura del Consiglio nazionale delle Corporazioni:*
SERPIERI.

Le presenti Norme sono state comunicate all'assemblea generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni, ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della legge 20 marzo 1930, n. 206, nella seduta del 14 novembre 1933-XII.

*Il Capo del Governo,*
*Presidente del Consiglio nazionale delle Corporazioni:*
MUSSOLINI.

**(6475)**

# MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

## Elenco n. 10 dei trasferimenti di privative industriali registrati nel 1933-XI.

N. 11352, trascritto il 31 maggio 1929.
Trasferimento totale da Ferretti Antonio, a Milano, alla Società Invenzioni Brevetti, Anonima, a Torino, della privativa industriale n. 238589 reg. gen.; vol. 695, n. 104 reg. att., con decorrenza dal 6 aprile 1925, per l'invenzione dal titolo:
« Processo per la rigenerazione delle pelli e del cuoio da ritagli ed in modo speciale delle pelli di coniglio e lepre lavorate dalle fabbriche per la produzione del pelo per cappelleria, e dell'attestato di complemento n. 238589 reg. gen.
(Atto di cessione a firma delle parti del 22 maggio 1929, registrato il 27 maggio 1929 all'ufficio demaniale di Torino, n. 44381, vol. 506, atti privati).

---

N. 11353, trascritto il 7 maggio 1929.
Trasferimento totale da Giunta Giovanni, a Milano, alla Società Anonima Industria Cinema Teatrale Italiana « Mundus », a Milano, della privativa industriale n. 278705 reg. gen.; con decorrenza dal 20 aprile 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Processo e dispositivo per effettuare otticamente la sovrapposizione di due immagini nelle riproduzioni fotografiche e cinematografiche in genere ».
(Atto di cessione del 27 aprile 1929, registrato il 1° maggio 1929 all'ufficio demaniale di Milano, n. 1558, vol. 3264, atti privati).

---

N. 11354, trascritto il 12 luglio 1933.
Trasferimento totale da Buzzoni Paride, a Roma, a Guarnelli Ila, a Roma, della privativa industriale n. 308361 reg. gen.; con decorrenza dal 4 agosto 1932, per l'invenzione dal titolo:
« Tipo di ossatura integrativa delle strutture murarie adatto per la risoluzione dei più svariati problemi della tecnica edilizia moderna riguardante tanto le nuove quanto le vecchie costruzioni per restauri, consolidamenti e sopraelevazioni di ogni genere, particolarmente vantaggioso per rendere asismici sia i nuovi che i vecchi edifici eseguiti in muratura ordinaria.
(Atto di cessione del 1° marzo 1933, registrato il 6 marzo 1933 all'ufficio demaniale di Civitavecchia, n. 1087, vol. 64, atti pubblici).

---

N. 11355, trascritto il 17 aprile 1929.
Trasferimento totale da Baglietti Giovanni, a Genova, a Casolari Achille, a Genova, della privativa industriale n. 277573 reg. gen.; con decorrenza dal 18 marzo 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti negli igrometri ».
(Atto di cessione del 29 marzo 1929, registrato il 29 marzo 1929 all'ufficio demaniale di Genova, n. 30868, vol. 628, atti privati).

---

N. 11356, trascritto l'11 aprile 1929.
Trasferimento totale da Wach Hans, a Brema, alla Maschinenfabrik Augsburg-Nürnbug A. G., a Augsburg (Germania), della privativa industriale n. 273998 reg. gen.; con decorrenza dal 9 ottobre 1928, per l'invenzione dal titolo:
« Sistema di raffreddamento degli stantuffi di motori a combustione interna ».
(Atto di cessione del 25 febbraio 1929, registrato il 3 aprile 1929 all'ufficio demaniale di Genova, n. 31399, vol. 628, atti privati).

N. 11357, trascritto il 19 aprile 1929.
Trasferimento totale da Delaunay Jules Edouard e Dimitri Georges Louis, a Parigi, alla Società Talco e Grafite Val Chisone, a Pinerolo, della privativa industriale n. 275455 reg. gen.; con decorrenza dal 22 dicembre 1928, per l'invenzione dal titolo:
« Processo e dispositivo per la fabbricazione, mediante trafilatura, di pezzi di sostanza compatta o compressa qualsiasi ».
(Atto di cessione del 2 marzo 1929, registrato il 13 aprile 1929 all'ufficio demaniale di Torino, n. 36407, vol. 505, atti privati).

---

N. 11358, trascritto il 17 aprile 1929.
Trasferimento totale da Maderna Antonio, a Milano, alla Ditta C. A. P. A. (Commercio Articoli per pasticceri e affini), a Milano, della privativa industriale n. 259164 reg. gen.; con decorrenza dal 30 maggio 1927, per l'invenzione dal titolo:
« Apparecchio dosatore di sostanze in polvere specialmente indicato per la dosatura di caffè macinato ».
(Atto di cessione a firma delle parti del 16 giugno 1928, registrato il 23 giugno 1928 all'ufficio demaniale di Legnano, n. 602, vol. 1, atti pubblici).

---

N. 11359 trascritto il 13 aprile 1929.
Trasferimento totale dall'Ausiliare Intellettuale di R. Lazzari & C., a Milano, a Mancini Tullio, a Padova, della privativa industriale n. 279508 reg. gen.; con decorrenza dal 15 marzo 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Cucina a gas di benzina ».
(Atto di cessione del 6 aprile 1929, registrato il 12 aprile 1929 all'ufficio demaniale di Milano, n. 1431, vol. 3264, atti privati).

---

N. 11360, trascritto il 25 aprile 1929.
Trasferimento totale dalla Barzanò e Zanardo, a Roma, alla Waagtaler Syenit Asbestschieferfabrik A. G. a Puchov-Kookovce (Cecoslovacchia), della privativa industriale n. 264695 reg. gen.; con decorrenza dal 22 febbraio 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Processo per colorare ardesie di cemento e d'asbesto ».
(Atto di cessione del 12 aprile 1929, registrato il 17 aprile 1929 all'ufficio demaniale di Roma, n. 26590, vol. 369, atti privati).

---

N. 11361, trascritto il 16 aprile 1929.
Trasferimento totale da O'Brien Norman Bernhard Mackenzie, a Londra, alla Autolux Signs Limited, a Londra, della privativa industriale n. 274081 reg. gen.; con decorrenza dal 24 novembre 1928, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti riguardanti insegne per mostre ».
(Atto di cessione del 7 marzo 1929, registrato il 5 aprile 1929 all'ufficio demaniale di Roma, n. 25237, vol. 389, atti privati).

---

N. 11362, trascritto il 13 marzo 1929.
Trasferimento totale da Langrognet Georges, a Orleans (Francia), alla Société Auto-Transvaseurs & Constructions Mécaniques, a Orleans (Francia), della privativa industriale n. 273223 reg. gen.; con decorrenza dal 21 settembre 1928, per l'invenzione dal titolo:
« Travasatore di liquidi con disposizione permettente di utilizzare i cilindri dei motori a scoppio come corpo di pompa ».
(Atto di cessione del 26 gennaio 1929, registrato il 28 febbraio 1929 all'ufficio demaniale di Roma, n. 21890, vol. 387, atti privati).

---

N. 11363, trascritto il 16 novembre 1929.
Trasferimento totale dalla Fabriek van Chemische Producten, a Schiedam (Olanda), alla Fluida, Maatschappij tot Exploitatie van Kunstzijefabrieken, a Arnhem (Olanda), della privativa industriale n. 270612 reg. gen.; con decorrenza dal 6 luglio 1928 per l'invenzione dal titolo:
« Preparazione dell'acetato di cellulosa fortemente acetilato ».
(Atto di cessione a firma delle parti del 15 febbraio 1929, registrato il 10 aprile 1929 all'ufficio demaniale di Torino, n. 35889, vol. 505, atti privati).

---

N. 11364, trascritto il 5 marzo 1929.
Trasferimento totale da Franciosi Paolo, a Milano, a Reciputi Guido, a Milano, della privativa industriale n. 273115 reg. gen.; con decorrenza dal 12 settembre 1928, per l'invenzione dal titolo:

« Apparecchio distributore automatico di essenze profumate, disinfettanti e simili ».
(Atto di cessione del 26 febbraio 1929, registrato il 1° marzo 1929 all'ufficio demaniale di Milano, n. 1176, vol. 3214, atti privati).

---

N. 11365, trascritto il 22 marzo 1929.
Trasferimento totale da Drolshammer Jvar, a Drammer (Norvegia), alla Knorr-Bremse Aktiengesellschaft, a Berlin-Lichtenberg, della privativa industriale n. 235048 reg. gen. vol. 671, n. 135 reg. att., con decorrenza dal 22 novembre 1924, per l'invenzione dal titolo:
« Valvola supplementare di comando per freni ad aria compressa » e dell'attestato di complemento n. 251649 reg. gen.
(Atto di cessione a firma delle parti del 26 gennaio 1929, registrato il 14 marzo 1929 all'ufficio demaniale di Roma, n. 23244, vol. 388, atti privati).

---

N. 11366, trascritto il 22 marzo 1929.
Trasferimento totale da Drolshammer Jvar, a Drammer (Norvegia), alla Hnorr-Bremse Aktiengesellschaft, a Berlin-Lichtenberg, della privativa industriale n. 231967 reg. gen.; vol. 624, n. 217 reg. att., con decorrenza dal 17 luglio 1924, per l'invenzione dal titolo:
« Freno ad aria compressa ad una o più camere per treni ferroviari e simili ».
(Atto di cessione a firma delle parti del 26 gennaio 1929, registrato il 14 marzo 1929 all'ufficio demaniale di Roma, n. 23244, vol. 388, atti privati).

---

N. 11367, trascritto il 22 marzo 1929.
Trasferimento totale da Drolshammer Jvar, a Drammer (Norvegia), alla Hnorr-Bremse Aktiengesellschaft, a Berlin-Lichtenberg, della privativa industriale n. 254493 reg. gen.; con decorrenza dal 29 novembre 1926, per l'invenzione dal titolo:
« Acceleratore per freno ad aria compressa ».
(Atto di cessione a firma delle parti del 26 gennaio 1929, registrato il 14 marzo 1929 all'ufficio demaniale di Roma, n. 23244, vol. 388, atti privati).

---

N. 11368, trascritto il 22 marzo 1929.
Trasferimento totale da Drolshammer Jvar, a Drammer (Norvegia), alla Hnorr-Bremse Aktiengesellschaft, a Berlin-Lichtenberg, della privativa industriale n. 243915 reg. gen.; vol. 708, n. 216 reg. att., con decorrenza dal 16 novembre 1925, per l'invenzione dal titolo:
« Freno ad aria compressa ad una o più camere per due o più cilindri di freno ».
(Atto di cessione a firma delle parti del 26 gennaio 1929, registrato il 14 marzo 1929 all'ufficio demaniale di Roma, n. 23244, vol. 388, atti privati).

---

N. 11369, trascritto il 22 marzo 1929.
Trasferimento totale da Drolshammer Jvar, a Drammer (Norvegia), alla Knorr-Bremse Aktiengesellschaft, a Berlin-Lichtenberg, della privativa industriale n. 242265 reg. gen.; vol. 706, n. 69 reg. att., con decorrenza dal 7 settembre 1925, per l'invenzione dal titolo:
« Freno ad aria compressa per differenti condotte prementi ».
(Atto di cessione a firma delle parti del 26 gennaio 1929, registrato il 14 marzo 1929 all'ufficio demaniale di Roma, n. 23244, vol. 388, atti privati).

---

N. 11370, trascritto il 24 aprile 1929.
Trasferimento totale dalla The Grasselli Chemical Co. costituita con le leggi dell'Ohio, a Cleveland-Ohio (S.U.A.), alla The Grasselli Chemical Co. costituita con le leggi del Delaware, a Cleveland-Ohio (S.U.A.), della privativa industriale n. 242360 reg. gen.; vol. 703, n. 80 reg. att., con decorrenza dal 1° settembre 1925, per l'invenzione dal titolo:
« Processo ed apparecchio per la produzione di acido solforico ».
(Atto di cessione a firma della cedente del 23 febbraio 1929, registrato il 6 aprile 1929 all'ufficio demaniale di Torino, n. 35469, vol. 505, atti privati).

---

N. 11371, trascritto il 24 aprile 1929.
Trasferimento totale dalla The Grasselli Chemical Co. costituita con le leggi dell'Ohio, a Cleveland-Ohio (S.U.A.), alla The Grasselli Chemical Co. costituita con le leggi dello Stato del Delaware, a Cleveland-Ohio (S.U.A.), della privativa industriale n. 269996 reg. gen.; con decorrenza dal 30 maggio 1928, per l'invenzione dal titolo:
« Processo per la deposizione per via elettrica del cadmio ».
(Atto di cessione a firma della cedente del 23 febbraio 1929, registrato il 6 aprile 1929 all'ufficio demaniale di Torino, n. 35409, vol. 505, atti privati).

---

N. 11372, trascritto il 24 aprile 1929.
Trasferimento totale da Medgyes Karl, a Budapest, a Dorogi Lajos, Dorogi Istvan e Soc. Dr. Dorogi es Tarsa Gummigyar R. T., a Budapest, della privativa industriale n. 261671 reg. gen.; con decorrenza dal 9 aprile 1927, per l'invenzione dal titolo:
« Polvere destinata ad impedire l'adesione nella lavorazione dei semilavorati di gomma e processo con l'impiego di essa, per la produzione di oggetti di gomma ».
(Atto di cessione del 22 febbraio 1929, registrato il 19 aprile 1929 all'ufficio demaniale di Torino, n. 37105, vol. 505, atti privati).

---

N. 11373, trascritto il 5 aprile 1929.
Trasferimento totale da Collamarini Edoardo, a Bologna, a Perrone Concetta, ved. Collamarini, a Bologna, della privativa industriale n. 266137 reg. gen.; con decorrenza dal 14 dicembre 1927, per l'invenzione dal titolo:
« Persiana snodata divisa in sei parti ed atta ad essere avvolta lateralmente sullo spessore del muro ».
(Per successione come da atto di deposito di testamento olografo del 2 ottobre 1928, registrato il 1928 all'ufficio demaniale di Bologna, n. 1264, vol. 383, atti privati).

---

N. 11374, trascritto il 6 aprile 1929.
Trasferimento totale da Holmann Friedrich, a Wetzlar (Germania), alla Schweinfurter Präzisions - Kugellager - Werke, Fichtel e Sachs A. G., a Schweinfurt a/M. (Germania), della privativa industriale n. 263728 reg. gen.; con decorrenza dal 4 agosto 1927, per l'invenzione dal titolo:
« Cuscinetto a rulli inclinati per boccole di assali ».
(Atto di cessione a firma del cedente del 20 febbraio 1929, registrato il 22 marzo 1929 all'ufficio demaniale di Roma, n. 24107, vol. 388, atti privati).

---

N. 11375, trascritto il 17 aprile 1929.
Trasferimento totale da Prager Mela, a Vienna, alla Elpha Spielkarten A. G., a Zurigo, della privativa industriale n. 276823 reg. gen.; con decorrenza dal 9 marzo 1928, per l'invenzione dal titolo:
« Impiego della celluloide per la fabbricazione delle carte da giuoco ».
(Atto di cessione dei 23 giugno 1928, registrato il 3 aprile 1929 all'ufficio demaniale di Genova, n. 31456, vol. 628, atti privati).

---

N. 11376, trascritto il 10 maggio 1929.
Trasferimento totale dalla Società United Products Limited, a Londra, alla Soc. An. La Pubblicità Moderna, a Milano, della privativa industriale n. 288201 reg. gen.; con decorrenza dal 10 dicembre 1928, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti negli apparecchi di segnalazione per pubblicità ed altri scopi simili ».
(Atto di cessione del 30 aprile 1929, registrato il 1° maggio 1929 all'ufficio demaniale di Milano, n. 1562, vol. 3264, atti privati).

---

N. 11377, trascritto il 27 settembre 1929.
Trasferimento totale dalla Patent - Treuhand - Gesellschaft für Elektrische Glühlampen m. b. H., a Berlino, alla Fried. Krupp A. G., a Essen (Germania), della privativa industriale n. 281652 reg. gen.; con decorrenza dal 14 giugno 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Processo per la fabbricazione di utensili da materiali di difficile lavorazione, come carburi, loro leghe e simili mediante formatura del materiale in polvere mescolato con una sostanza agglutinata ».
(Atto di cessione del 19 agosto 1929, registrato il 19 settembre 1929 all'ufficio demaniale di Torino, n. 10749, vol. 408, atti privati).

---

N. 11378, trascritto il 26 gennaio 1929.
Trasferimento totale da Stammreich Hanns, a Berlino, alla Piepmeyer & C. Kommanditgesellschaft, a Kassel-Wilhelmshöhe, della

privativa industriale n. 271038 reg. gen.; con decorrenza dal 9 luglio 1928, per l'invenzione dal titolo:
« Sistema per far funzionare lampade a vapori metallici ».
(Atto di cessione dal 17 novembre 1928, registrato il 21 gennaio 1929 all'ufficio demaniale di Torino, n. 23372, vol. 404, atti privati).

---

N. 11379, trascritto il 6 febbraio 1929.
Trasferimento totale da Caruso Mario, a Napoli, alla Società Meccanica « La Precisa », a Napoli, della privativa industriale n. 275375 reg. gen.; con decorrenza dal 31 dicembre 1928, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti negli zaini o cassette porta proiettili per artiglieria ».
(Atto di cessione del 26 gennaio 1929, registrato il 29 gennaio 1929 all'ufficio demaniale di Napoli, n. 1152, vol. 16 atti privati).

---

N. 11380, trascritto il 6 febbraio 1929.
Trasferimento totale da Zazzara Donato, a Napoli, alla Società Meccanica « La Precisa », a Napoli, della privativa industriale numero 275700 reg. gen.; con decorrenza dal 12 gennaio 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti agli strettoi per falegnami ».
(Atto di cessione del 26 gennaio 1929, registrato il 29 gennaio 1929 all'ufficio demaniale di Napoli, n. 1153, vol. 16, atti privati).

---

N. 11381, trascritto il 26 febbraio 1929.
Trasferimento totale da Morden Gilbert Walworth, a Londra, alla Acetate and Acetate Products (Foreign Rights), Limited, a Londra, della privativa industriale n. 273313 reg. gen.; con decorrenza dal 27 ottobre 1928, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nella fabbricazione dell'acetato di cellulosa ».
(Atto di cessione del 5 febbraio 1929, registrato il 21 febbraio 1929 all'ufficio demaniale di Roma, n. 21306, vol. 387, atti privati).

---

N. 11382, trascritto il 2 febbraio 1929.
Trasferimento totale da Kücher Andrew Albert, a New York, alla Westinghouse Eletric e Manufacturing Company, a East Pittsburg (S.U.A.), della privativa industriale n. 214515 reg. gen.; vol. 635, n. 215 reg. att., con decorrenza dal 21 ottobre 1922, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti relativi alle macchine refrigeranti ».
(Atto di cessione del 23 giugno 1928, registrato il 26 gennaio 1929 all'ufficio demaniale di Roma, n. 18856, vol. 386, atti privati).

---

N. 11383, trascritto il 2 febbraio 1929.
Trasferimento totale da Kücher Andrew Albert, a New York, alla Westinghouse Eletric e Manufacturing Company, a East Pittsburg (S.U.A.), della privativa industriale n. 219845 reg. gen.; vol. 656, n. 22 reg. att., con decorrenza dal 6 aprile 1923, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti relativi all'industria frigorifera ».
(Atto di cessione del 23 giugno 1928, registrato il 26 gennaio 1929 all'ufficio demaniale di Roma, n. 18856, vol. 386, atti privati).

---

N. 11384, trascritto il 2 febbraio 1929.
Trasferimento totale da Kücher Andrew Albert, a New York, alla Westinghouse Eletric e Manufacturing Company, a East Pittsburg (S.U.A.), della privativa industriale n. 229440 reg. gen.; vol. 604, n. 186 reg. att., con decorrenza dal 2 aprile 1924, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti relativi a macchine frigorifiche ».
(Atto di cessione del 23 giugno 1928, registrato il 26 gennaio 1929 all'ufficio demaniale di Roma, n. 18856, vol. 386, atti privati).

---

N. 11385, trascritto il 2 febbraio 1929.
Trasferimento totale da Kücher Andrew Albert, a New York, alla Westinghouse Eletric e Manufacturing Company, a East Pittsburg (S.U.A.), della privativa industriale n. 234826 reg. gen.; vol. 674, n. 42 reg. att., con decorrenza dall'8 novembre 1924, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nelle macchine frigorifere ».
(Atto di cessione del 23 giugno 1928, registrato il 26 gennaio 1929 all'ufficio demaniale di Roma, n. 18856, vol. 386, atti privati).

N. 11386, trascritto il 2 febbraio 1929.
Trasferimento totale da Kücher Andrew Albert, a New York, alla Westinghouse Eletric e Manufacturing Company, a East Pittsburg (S.U.A.), della privativa industriale n 243057 reg. gen.; vol. 705, n. 247 reg. att., con decorrenza dal 30 settembre 1925, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nei refrigeratori di liquidi ».
(Atto di cessione del 23 giugno 1928, registrato il 26 gennaio 1929 all'ufficio demaniale di Roma, n. 18856, vol. 386, atti privati).

---

N. 11387, trascritto il 2 febbraio 1929.
Trasferimento totale da Kücher Andrew Albert, a New York, alla Westinghouse Eletric e Manufacturing Company, a East Pittsburg (S.U.A.), della privativa industriale n. 252574 reg. gen.; con decorrenza dal 2 ottobre 1926, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti relativi alle macchine refrigeranti ».
(Atto di cessione del 23 giugno 1928, registrato il 26 gennaio 1929 all'ufficio demaniale di Roma, n. 18856, vol. 386, atti privati).

---

N. 11388, trascritto il 2 febbraio 1929.
Trasferimento totale da Kücher Andrew Albert, a New York, alla Westinghouse Eletric e Manufacturing Company, a East Pittsburg (S.U.A.), della privativa industriale n. 253823 reg. gen.; con decorrenza dal 26 ottobre 1926, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nelle macchine refrigeranti ».
(Atto di cessione del 23 giugno 1928, registrato il 26 gennaio 1929 all'ufficio demaniale di Roma, n. 18856, vol. 386, atti privati).

---

N. 11389, trascritto il 20 febbraio 1929.
Trasferimento totale dall'« Allchemin » Allgemeine Chemische Industrie A. G. e Lichtenstern Richard, a Vienna, alla Gallia Mineralölprodukte Vertriebsgesellschaft, a Vaduz, Lichtenstein (Austria), della privativa industriale n. 240661 reg. gen.; vol. 703, n. 32 reg. att., con decorrenza dal 18 giugno 1925, per l'invenzione dal titolo:
« Procedimento per la impregnazione di strade non pavimentate con formazione di un sottostrato impermeabile alle sostanze impregnanti ».
(Atto di cessione del 29 gennaio 1929, registrato il 17 febbraio 1929 all'ufficio demaniale di Milano, n. 3252, vol. 42883, atti privati).

---

N. 11390, trascritto il 4 febbraio 1929.
Trasferimento totale dalla Fabrik Explosionssicherer Gefässe, G. m. b. H.; a Salzkotten (Germania), alla Fabrik Explosionssicherer Gefässe Salzkotten, G. m. b. H., a Salzkotten, della privativa industriale n. 256846 reg. gen.; con decorrenza dal 24 febbraio 1927, per l'invenzione dal titolo:
« Rubinetto di inversione per apparecchi misuratori e distributori di liquido, azionati mediante pompa ».
(Atto di cambiamento della ragione sociale del 14 luglio 1927, registrato il 22 gennaio 1929 all'ufficio demaniale di Torino, n. 26964, vol. 504, atti privati).

---

N. 11391, trascritto il 4 febbraio 1929.
Trasferimento totale dalla Fabrik Explosionssicherer Gefässe, G. m. b. H.; a Salzkotten (Germania), alla Fabrik Explosionssicherer Gefässe Salzkotten, G. m. b. H., a Salzkotten, della privativa industriale n. 263410 reg. gen.; con decorrenza dal 31 maggio 1927, per l'invenzione dal titolo:
« Apparecchio per la distribuzione di liquidi inflammabili comprendente un recipiente sfioratore e di spia in comunicazione coll'aria attraverso un condotto di compensazione ».
(Atto di cambiamento della ragione sociale del 14 luglio 1927, registrato il 22 gennaio 1929 all'ufficio demaniale di Torino, n. 26964, vol. 504, atti privati).

---

N. 11392, trascritto il 12 settembre 1929.
Trasferimento totale da Richiardi Pier Carlo, a Torino, alla « S.A.B.I.E. » Società Anonima Brevetti Italiani Esteri, a Torino, della privativa industriale n. 281320 reg. gen.; con decorrenza dal 28 agosto 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nei sistemi di radio segnalazione ad onde modulate ».
(Atto di cessione del 31 agosto 1929, registrato il 3 settembre 1929 all'ufficio demaniale di Torino, n. 9386, vol. 507, atti privati).

N. 11393, trascritto il 12 marzo 1927.

Trasferimento totale da Peuckert Friedrich, a Dresda, e Wildt Edwin, a Leicester (Gr. Bret.), a Wildt Edwin, a Leicester, della privativa industriale n. 250583 reg. gen.; con decorrenza dal 10 marzo 1926, per l'invenzione dal titolo:

« Macchina per la fabbricazione di un articolo tessile composto di tessuto a maglia attraversato da un tessuto ordinario ».

(Atto di cessione del 15 giugno 1926, registrato l'8 marzo 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 22680, vol. 363, atti privati).

---

N. 11394, trascritto il 16 luglio 1928.

Trasferimento totale dalla vedova Zuyderhoudt Pierre Charles nata Enthoven Fanny, a Bruxelles, alla International Holding de Distillation et Cokefaction à Basse Température et Minière (Holcobami) Société Anonyme, a Bruxelles, della privativa industriale n. 269201 reg. gen.; con decorrenza dal 22 dicembre 1926, per l'invenzione dal titolo:

« Forno continuo per la produzione di coke a bassa temperatura (coalite) allo stato massiccio e ricupero dei prodotti di distillazione » e dell'attestato di complemento n. 286879 reg. gen.

(Atto di cessione a firma delle parti del 18 maggio 1928, registrato il 9 luglio 1928 all'ufficio demaniale di Roma, n. 799, vol. 379, atti privati).

---

N. 11395, trascritto il 14 ottobre 1929

Trasferimento totale da Groom Stanley Lawrence e Carrier Engineering Company, a Londra, alla Carrier Engineering Company Limited, a Londra, della privativa industriale n. 261923 reg. gen.; con decorrenza dal 21 maggio 1927, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti nel metodo e negli apparecchi per modificare e distribuire aria in teatri e simili ambienti chiusi ».

(Atto di cessione del 17 settembre 1929, registrato il 3 ottobre 1929 all'ufficio demaniale di Torino, n. 4765, vol. 508, atti privati).

---

N. 11396, trascritto il 7 agosto 1929.

Trasferimento totale dalla Guggenheim Brothers, a New-York, alla Nitrate Research Corporation, a Baltimore Maryland, della privativa industriale n. 212408 reg. gen.; vol. 624, n. 2 reg. att., con decorrenza dal 17 luglio 1922, per l'invenzione dal titolo:

« Metodi e processi di lisciviazione del caliche ed estrazione del nitrato da esso ».

(Atto di cessione a firma delle parti dell'11 giugno 1929, registrato il 31 luglio 1929 all'ufficio demaniale di Torino, n. 6512, vol. 507, atti privati).

---

N. 11397, trascritto il 22 novembre 1929.

Trasferimento totale da Giacchino Ezio, a Torino, alla Holding des Brevets et procédés Giacchino pour l'Ebauchage Electrique Soc. An., a Ginevra, della privativa industriale n. 257521 reg. gen.; con decorrenza dal 7 marzo 1927, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti nel procedimento e negli apparecchi per la forgiatura elettrica di acciai speciali ».

(Atto di cessione del 4 ottobre 1929, registrato il 19 novembre 1929 all'ufficio demaniale di Torino, n. 16724, vol. 508, atti privati).

---

N. 11398, trascritto il 22 novembre 1929.

Trasferimento totale da Giacchino Ezio, a Torino, alla Holding des Brevets et procédés Giacchino pour l'Ebauchage Electrique Soc. An., a Ginevra, della privativa industriale n. 254294 reg. gen.; con decorrenza dal 9 novembre 1926, per l'invenzione dal titolo:

« Procedimento di forgiatura elettrica specialmente adatta per acciai speciali ».

(Atto di cessione del 4 ottobre 1929, registrato il 19 novembre 1929 all'ufficio demaniale di Torino, n. 16724, vol. 508, atti privati).

---

N. 11399, trascritto il 22 novembre 1929.

Trasferimento totale da Giacchino Ezio, a Torino, alla Holding des Brevets et procédés Giacchino pour l'Ebauchage Electrique Soc. An., a Ginevra, della privativa industriale n. 260869 reg. gen.; con decorrenza dal 23 agosto 1927, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti nelle macchine per la forgiatura elettrica ».

(Atto di cessione del 4 ottobre 1929, registrato il 19 novembre 1929 all'ufficio demaniale di Torino, n. 16724, vol. 508, atti privati).

---

N. 11400, trascritto il 19 dicembre 1929.

Trasferimento totale da Servon Jean Léon, a Bayonne (Francia), alla Embrayage Automatique Bloch-Servon, Soc. à responsabilité limitée, a Parigi, della privativa industriale n. 266214 reg. gen.; con decorrenza dal 25 gennaio 1928, per l'invenzione dal titolo:

« Dispositivo d'innesto e di cambio di velocità automatico con inversione di marcia comandata ».

(Atto di cessione del 27 settembre 1929, registrato il 12 dicembre 1929 all'ufficio demaniale di Roma, n. 14839, vol. 399, atti privati).

---

N. 11401, trascritto il 19 aprile 1933.

Licenza d'uso da Kahn Aron, a Milano, alla Società Italiana Politecnica F.lli Kahn, a Milano, della privativa industriale n. 307960 reg. gen.; con decorrenza dal 15 marzo 1932, per l'invenzione dal titolo:

« Tavolo da disegno con contrappeso ».

(Atto di concessione del 17 marzo 1932, registrato il 18 marzo 1932 all'ufficio demaniale di Milano, n. 1543, vol. 3411, atti privati).

---

N. 11402, trascritto il 19 aprile 1933.

Licenza d'uso da Kahn Aron, a Milano, alla Soc. Italiana Politecnica F.lli Kahn, della privativa industriale n. 305071 reg. gen.; con decorrenza dal 18 gennaio 1932, per l'invenzione dal titolo:

« Apparecchio per lo sviluppo e fissaggio di copie di disegni, scritti od altro col procedimento di umidificazione ».

(Atto di concessione del 20 gennaio 1932, registrato il 24 gennaio 1932 all'ufficio demaniale di S. Angelo Lodigiano, n. 358, vol. 38, atti privati).

Roma, settembre 1933-XI

*Il direttore*: A. JANNONI.

(6456)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.